CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Composto da:

- Avv. Donato Di Campli Presidente Cons. Segretario - Avv. Federico Squartecchia - Avv. Giovanni Stramenga Cons. Tesoriere - Avv. Guido Cappuccilli Consigliere - Avv. Lorenzo Cirillo Consigliere - Avv. Salvatore Marco Coco Consigliere - Avv. Fabio Corradini Consigliere - Avv. Claudia d'Aloisio Consigliere - Avv. Vincenzo Di Girolamo Consigliere - Avv. Ugo Di Silvestre Consigliere - Avv. Alba Febbo Consigliere - Avv. Augusto La Morgia Consigliere - Avv. Giovanni Manieri Consigliere - Avv. Andrea Scoponi Consigliere - Avv. Ernesto Torino-Rodriguez Consigliere

L'anno 2013, il giorno 4 del mese di aprile, alle ore 16.30, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Stramenga, La Morgia, Di Silvestre, Di Girolamo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- GIURAMENTO AVVOCATI 1)
- LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 2)
- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 3)
- ISCRIZIONI CANCELLAZIONI DECADENZA PATROCINIO 4)
- **AVVOCATI STABILITI**
- ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
- FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI RICHIESTE ACCREDITAMENTO RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
- 8) ESPOSTI
 - N. 4/13 RELATORE AVV. CAPPUCCILLI **SCADENZA 16.4.13**
- 9) MODIFICA REGOLAMENTO FORMAZIONE
- 10) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
- 11) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
- 12) NOMINA COMPONENTE C.P.O.
- 13) CONVOCAZIONE ABOGADO *
- 14) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 24/11 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
- 15) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
- 16) OPINAMENTI
- 17) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC e e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) GIURAMENTO AVVOCATI

Prestano giuramento, ai sensi dell'art 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Antonucci Pamela, Capitanio Fatima, De Pascale Enrico e Mattiozzi Vanessa.

2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (28.3.13), il Consiglio l'approva.

Alle ore 17,30 esce il Cons. d'Aloisio.

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che l'avv. * chiede copia del verbale del tentativo di conciliazione nella procedura promossa da * nei confronti dell'avv. *.

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. * depositata il 25.03.2013; rilevato che l'Avv. * non è parte del tentativo di conciliazione, delibera di invitare l'Avv. * a precisare a quale titolo richiede l'accesso.

b) Il Presidente rende noto che la sig.ra * chiede il nominativo di un avvocato penalista cassazionista, preferibilmente iscritto nell'elenco degli abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

Il Consiglio, esaminato l'elenco per l'assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 30 reg. att. 1. 241/90, delibera di indicare, secondo rotazione, l'Avv. Antonietta Forte, iscritta nell'elenco "diritto penale", cassazionista e iscritta nell'elenco degli abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione.

Gli argomenti all'o.d.g. vengono, pertanto, trattati anticipando la trattazione del punto 14).

Alle ore 17,45 rientra il Cons. d'Aloisio; entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre. Escono i Cons.ri Cappuccilli, Cirillo e Coco.

14) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 24/11 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)

Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell'avv. *, come da separato verbale.

Alle ore 17,50 entra e partecipa alla seduta il Cons.ri Di Girolamo e rientrano i Cons.ri Cirillo, Coco e Cappuccilli.

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori Pierfelice Sara come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale;
- b) rilasciare il certificato di compiuta pratica al dott. Di Meco Francesco;
- c) cancellare dall'Albo degli Avvocati Bizzarri Laura su domanda del 2.4.13.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione.

Gli argomenti all'o.d.g. vengono, pertanto, trattati anticipando la trattazione del punto 13).

13) CONVOCAZIONE ABOGADO *

Si procede come da separato verbale.

5) AVVOCATI STABILITI

Il Consiglio, al fine di un miglior esame, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)

- Il Consiglio, riesaminate le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *) depositate in data 15/01/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 29.3.13, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti della * dinanzi al Tribunale di Pescara sezione distaccata di San Valentino ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l'attività difensiva da svolgersi;
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. *(nato a * il *) depositata in data 25/03/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 4.4.13, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, vista la richiesta dell'Avv. *, difensore della sig.ra * (nata a * il *), già ammessa al patrocinio in data 21.3.2013, a parziale rettifica del precedente provvedimento, prende atto che l'azione giudiziaria è stata intrapresa dinanzi al Giudice di Pace di Penne e non dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, come indicato inizialmente nell'istanza di ammissione al patrocinio.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti del * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per scioglimento del matrimonio promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per esecuzione presso terzi da proporre nei confronti della * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al precetto su decreto ingiuntivo ed esecuzione forzata da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 447 bis c.p.c. promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara sezione staccata di Penne, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio giudiziale da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/04/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al pignoramento presso terzi da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/04/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 gg. per integrazione della documentazione comprovante l'azione da svolgere, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/04/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. da proporre nei confronti del dr. * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/04/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti della * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/04/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento somme da proporre nei confronti di * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/04/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per accertamento contratto di locazione promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/04/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 gg. per integrazione della documentazione con deposito dell'atto trascritto, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.i
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/04/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per reintegra nel possesso promosso da * al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI — RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)

A) ESONERI

Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:

di dispensare dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 e 25 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:

- l'avv. *, totalmente sino al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2014-2016, per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;
- l'avv. *, totalmente sino al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2014-2016, per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;
- l'avv. *, totalmente sino al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2014-2016, per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza.
- l'avv. * chiede esonero per l'anno 2012 per gravi motivi di salute e per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 11 co. 1,2,4 e 5. Il Consiglio delibera il non luogo a provvedere, stante l'esenzione ope legis.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

Richiesta del Sindacato Avvocati di Pescara di accreditamento dell'evento formativo sul tema "Il compenso dell'avvocato – Il contratto col cliente", che si terrà il 12.4.13 dalle 11.30 alle 13.30.

Il Consiglio delibera di accreditare l'evento, attribuendo nr. 3 crediti formativi in materia obbligatoria, disponendo il caricamento sul sistema "Riconosco" e l'informazione agli iscritti a mezzo lettera informativa. L'Associazione di studi giuridici "Formazione giuridica" chiede l'accreditamento del "Percorso di preparazione all'esame di abilitazione alla professione forense".

Il Consiglio, rilevato che l'istante non ha versato la quota di \in 650,00, pari alla quota di partecipazione, delibera di sospendere ogni decisione all'esito del versamento della quota di \in 650,00, ex art. 1 del regolamento integrativo per la formazione permanente.

Il Ce.S.Con chiede:

- accreditamento del Convegno "Le recenti novità legislative e giurisprudenziali in tema di concordato preventivo";
- patrocinio del COA;
- logo del COA.

Il Consiglio delibera di accreditare l'evento, con attribuzione di nr. 10 crediti formativi in materia di diritto fallimentare, disponendo l'informazione agli iscritti a mezzo lettera informativa, nonché il patrocinio del COA senza oneri e l'autorizzazione all'utilizzo del logo.

C) RICONOSCIMENTO CREDITI

- Richiesta dell'avv. * di riconoscimento crediti nell'anno 2012 per partecipazione a n. 8 riunioni del Comitato di redazione della rivista P.Q.M. Il Consiglio delibera di riconoscere nr. 16 crediti formativi.
- Richiesta dell'avv. * di riconoscimento crediti relativi al Master di II Livello in Proprietà Intellettuale e Trasferimento Tecnologico conseguito presso Università de L'Aquila.

Il Consiglio delibera di attribuire nr. 24 crediti.

- Richiesta dell'avv. * di riconoscimento credito per l'anno 2012.
- a) per n. 3 lezioni frontali nella Scuola Forense per un totale di 6 ore;
- b) per n. 30 lezioni frontali in qualità di titolare dell'insegnamento di diritto privato nella Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Chieti-Pescara;
- c) per le pubblicazioni indicate.

Il Consiglio delibera di riconoscere nr. 6 crediti per le lezioni nella Scuola Forense, nr. 24 crediti per le lezioni universitarie e nr. 6 crediti per la pubblicazione "Manuele Breve. Diritto civile".

- l'avv. * chiede l'attribuzione per l'anno 2012 di n. 5 crediti formativi, in materia obbligatoria, per aver partecipato all'evento del 29.9.12 "Compenso dell'avvocato dopo l'abrogazione delle tariffe" che non risulta registrato sul sistema RICONOSCO.
- Il Consiglio delibera riconoscere nr. 5 crediti formativi per la partecipazione all'evento in materia obbligatoria.
- il dott. * chiede l'assegnazione di n. 6 crediti per l'anno 2013 per aver partecipato all'evento del 15.3.13 riguardante il Nuovo Ordinamento Forense, non registrato su RICONOSCO.

Il Consiglio delibera di riconoscere nr. 6 crediti formativi.

- l'avv. * chiede il riconoscimento per l'anno 2012 di 4 crediti, in materia obbligatoria, per la partecipazione nei giorni 28 e 29 marzo 2013 a due corsi formativi on-line del C.N.F.
- Il Consiglio, rilevato che i corsi formativi cui l'istante ha partecipato si sono tenuti in data successiva al termine del 24.03.2013, termine ultimo per il recupero dei crediti per l'anno 2012, delibera di rigettare la richiesta, riservando ogni ulteriore valutazione.

- l'avv. * chiede il riconoscimento per l'anno 2012 di 5 crediti, in materia obbligatoria, per la partecipazione nei giorni 28 e 29 marzo 2013 a due corsi formativi on-line del C.N.F. (vedi sopra)

Il Consiglio, rilevato che i corsi formativi cui l'istante ha partecipato si sono tenuti in data successiva al termine del 24.03.2013, termine ultimo per il recupero dei crediti per l'anno 2012, delibera di rigettare la richiesta, riservando ogni ulteriore valutazione.

D) RECUPERO CREDITI

- l'avv. * chiede il riconoscimento per l'anno 2012 di n. 1 credito, in materia deontologica, per la partecipazione al corso on line "Pubblicità, informazione e specializzazione dell'avvocato" tenutosi il 27.3.13 o in subordine di poter recuperare nell'anno 2013 il credito mancante.

Il Consiglio, esaminate le ragioni per le quali l'iscritta non ha completato il minimo formativo in materia obbligatoria, delibera di dispensarla dal conseguimento del credito mancante.

- l'avv. * chiede di poter recuperare i crediti mancanti nell'anno 2011.

Il Consiglio rigetta l'istanza, riservando ogni ulteriore decisione.

Alle ore 20,15 escono i Cons.ri Febbo e d'Aloisio.

8) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

a) Esposti:

Il Consiglio passa all'esame dei seguenti esposti:

NR. 4/13 proposto dall'avv.* nei confronti degli Avv.ti **.

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Cappuccilli,

- letto l'esposto depositato in data 16.1.2013, prot. * e le integrazioni dell'11.2.2013, 26.2.2013 e 2.3.2013 con le quali l'avv. * sostanzialmente lamenta che l'avv. * non avrebbe convenuto in giudizio le società *, quali soggetti tenuti per responsabilità di gruppo, a rispondere delle relative obbligazioni; non avrebbe prodotto tutti i documenti utili al giudizio; non avrebbe riposto ad alcune richieste di informativa né consegnato documentazione dalla stessa richiesta.

Lamenta, inoltre, l'esponente la violazione delle norme deontologiche in tema di rinunzia al mandato nonché la mancata restituzione da parte dell'avv. * di un acconto allo stesso versato;

-lette le difese degli avvocati **; esaminati i documenti allegati dall'esponente e dagli incolpati;

il COA rileva che:

- per la posizione dell'avv. *:

benchè l'esposto riguardi sia l'avv. * che l'avv. *, nessun addebito concreto viene mosso nei confronti della seconda, né il COA rinviene dagli atti condotte dell'avv. * contrarie ai canoni deontologici;

- per la posizione dell'avv. *:

A)- denunziando l'avv. * una responsabilità professionale dell'iscritto nella gestione della causa, il COA è chiamato a valutare i fatti esposti alla luce dei parametri indicati dall'art. 38 CDF che testualmente recita: "costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita".

Ritiene al riguardo il Consiglio che le circostanze dedotte, esaminate anche alla luce di quanto emerge dai documenti, non configurano violazione della norma in parola non ravvisandosi a carico dell'iscritto profili di negligenza ovvero omissioni e/o ritardi nel compimento dell'attività che denotino inescusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell'assistita.

E' evidente, infatti, che solo in tali termini le omissioni e/o errori del professionista possono rilevare a fini deontologici, essendo invece di competenza del Giudice civile l'accertamento di eventuali responsabilità per inadempimento.

Peraltro rileva il COA che la rappresentazione dei fatti offerta dalla esponente non sembra del tutto coerente con le emergenze documentali, dalle quali, ad esempio, ci si convince che l'avv. * è sempre stata a conoscenza del fatto che con il ricorso introduttivo veniva convenuta in giudizio soltanto al * (ora *).

Ed infatti nell'email del 7.11.2012 l'avv. * riconosce di aver "concorso nell'elaborazione del ricorso", mentre la lettura dell'email dalla stessa inviata l'8.3.2011 all'avv. * rende ulteriormente persuasi che la esponente ha verificato puntualmente il contenuto del ricorso prima del deposito.

Appare pertanto verosimile credere che la scelta processuale compiuta – come indicato dall'incolpato - sia stata sin dall'inizio spiegata dall'avv. * e condivisa dalla *.

B)- Quanto alla mancata consegna dei documenti richiesti dalla esponente, il COA rileva l'insussistenza dell'addebito.

Invero la stessa * afferma (pag. 12 dell'esposto depositato il 16.1.13) che l'avv. * si è offerto di restituire tutto il fascicolo – disponibilità che lo stesso ha successivamente confermato per iscritto – ma di avere essa stessa rifiutato la consegna.

C)- Sulla tempestività della rinunzia al mandato il Coa non ravvede violazioni delle disposizioni dell'art. 47 CDF avendo l'avv. * comunicato la sua decisione in data 13.11.2012, nell'incontro in studio, e poi con racc.ta

ricevuta dalla cliente il 24.11.2012, quindi all'incirca due mesi prima della discussione della causa: nella citata comunicazione, peraltro, non si rinvengono omissioni di informazioni rilevanti ai fini della difesa.

Risulta poi dalle ulteriori attività compiute, che l'incolpato si è prodigato in favore della cliente anche ben oltre i limiti imposti dalla citata disposizione del codice deontologico.

- D)- Sono palesemente inconferenti i richiami della esponente a presunte violazioni degli artt. 22 e 33 CDF non essendovi stata sostituzione nella difesa: comunque non si ravvisano violazioni delle norme sopra indicate.
- E)- Neppure può ritenersi configurata la violazione dell'obbligo di informativa al cliente (art. 40 CDF) avendo l'iscritto documentato di avere costantemente e puntualmente informato l'avv. *, la quale, peraltro, era spesso presente in udienza e ben consapevole dell'andamento del processo.

A riprova di ciò si evidenzia che l'avv. * ammette nella email del 27.3.2012– doc. 11 produzioni * – di aver assunto Lei stessa la decisione di mandare la causa in decisione all'udienza del * al fine di ottenere al più presto la sentenza.

F)- Non si rinvengono, infine, violazioni di norme deontologiche nella richiesta di pagamento del compenso avanzata dall'avv. *, né certamente il professionista avrebbe dovuto restituire gli importi ricevuti come acconto a seguito della statuizione di condanna della controparte al pagamento delle spese legali.

Ritenuto, quindi, che dalle circostanze dedotte a fondamento dell'esposto non si ravvisano profili deontologicamente rilevanti a carico degli avv.ti Avv.ti * e *, il COA delibera l'archiviazione dell'esposto nr. 4/2013.

9) MODIFICA REGOLAMENTO FORMAZIONE

Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta, in attesa della delibera del C.d.A. della Fondazione sul punto.

10) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)

Il C.O.A., letta la richiesta di parere inoltrata dall'Avv. *, il quale chiede di poter sapere "se e con quali modalità potrà conferire" con un testimone che dovrà essere escusso nella fase istruttoria di un giudizio civile, e se potrà "informarlo degli argomenti su cui verterà la sua testimonianza e dei capitoli di prova che allo stesso verranno rivolti", osserva quanto segue.

Dispone l'art. 52 del codice deontologico che "l'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti".

La ratio di siffatta disposizione è da individuarsi nella esigenza di tutela della corretta amministrazione della giustizia, la quale potrebbe essere messa in pericolo da avvertimenti e pressioni del difensore di una delle parti che, sia pure nella più perfetta buona fede, resta pur sempre portatore di una rappresentazione della realtà, appunto, parziale.

Pertanto, ribadito che non è in discussione l'an della relazione tra l'avvocato di una delle parti contendenti ed il testimone, bensì il quomodo, rileva il C.O.A. che, affinché la condotta sia deontologicamente rilevante ai sensi dell'art. 52 del codice deontologico, è necessaria la concorrenza di tre condizioni: che l'avvocato (i) si intrattenga con i testimoni, (ii) facendo uso di argomenti ontologicamente idonei a provocare forzature o suggestioni del teste, ovvero a creare una situazione psicologica della persona tale da alterare una non spontanea e/o falsa rappresentazione della realtà, (iii) funzionale ad ottenere dal teste delle deposizioni a favore della parte (cfr., per tutte, Consiglio Nazionale Forense, Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Damascelli, sentenza del 17 settembre 2012, n. 112).

Appare altresì opportuno rilevare che diverse sono le situazioni processuali da quelle stragiudiziali: "che nel corso della deposizione, che si svolge nel contraddittorio delle parti e con la garanzia della presenza di un giudice terzo, il giudice possa rivolgere al teste avvertimenti e le parti possano fare contestazioni, anche con domande suggestive, non comporta, né sul piano logico né su quello giuridico, che analoghe contestazioni e avvertimenti possano essere fatte al di fuori del contesto processuale, senza la garanzia che la rappresentazione della realtà di uno dei soggetti in lite possa essere messa a confronto con quella di cui è portatore il soggetto contrapposto, davanti a un giudice imparziale. L'incisività dei poteri delle parti nel corso dell'esame testimoniale, insomma, è controbilanciata dalle garanzie processuali, mentre il rapporto extraprocessuale tra un difensore e il testimone, proprio perché si svolge al di fuori di tali garanzie, se non vietato, deve comunque essere improntato a una più severa limitazione delle facoltà e dei poteri esercitabili, tanto più quando facoltà e poteri mirano a ottenere una ritrattazione della deposizione già resa. È peraltro evidente che ciò che rileva non é il risultato, in ipotesi legittimo (perché diretto a ottenere una dichiarazione veritiera al posto di una inesatta o falsa), perseguito dal difensore, ma le modalità con le quali tale risultato tende ad essere perseguito, modalità che debbono essere rispettose del diritto di difesa della controparte e della libertà di determinazione del testimone, in vista del perseguimento del superiore interesse alla corretta amministrazione della giustizia" (così Cass. civ. Sez. Unite, 26-10-2000, n. 1135).

Da ultimo, per completezza, va rilevato che, ai fini della "corretta delimitazione del compito del difensore nella "istruzione preliminare" delle proprie difese in sede civile, nel quale è compresa la attenta e cauta valutazione di utilità della indicazione del teste per le ragioni del proprio assistito", deve senz'altro ritenersi censurabile, oltre che l'intervento manipolatorio espressamente censurato all'art. 52 del codice deontologico, "anche ogni tentativo di predisporre, al di fuori di ogni esigenza di riservatezza, accorgimenti per assicurare un risultato pratico che infici o attenui la libertà del soggetto di testimoniare sui fatti" (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 27-10-2011, n. 22380).

Per tutto quanto sin qui detto, il Consiglio ritiene la preventiva relazione con il testimone consentita, nei rigorosi limiti dinanzi descritti.

Il Consiglio dispone di dare diffusione del presente parere agli iscritti mediante pubblicazione sul sito e lettera informativa.

11) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)

Il C.O.A., letta la richiesta di parere inoltrata dall'Avv. *, il quale chiede "chiarimenti" in ordine alla informale richiesta di rimborso delle spese di trasferta ricevuta dal *, citato a comparire quale testimone in un processo penale pendente dinanzi al Tribunale di *, rilevato che lo stesso Avv. * riferisce che il * avrebbe "avanzato la possibilità di presentare, entro pochi giorni, un esposto all'Ordine degli Avvocati", stante il divieto di rilasciare pareri preventivi su questioni che potrebbero formare oggetto di giudizio disciplinare, delibera non luogo a provvedere sulla richiesta.

12) NOMINA COMPONENTE C.P.O.

Il Comitato Pari Opportunità ha comunicato in data 22.3.13 che la dott.ssa Ridolfi Chiara si è dichiarata impossibilitata a portare avanti l'attività all'interno del Comitato. Il Consiglio, nel ringraziare la dr.ssa Ridolfi per l'attività svolta, dispone di verificare la disponibilità della dr.ssa Marisi Flavia.

15) AUTORIZZAZIONI L. 53/94

Il Consiglio

a. prende atto della richiesta dell'Avv. Pozzolini Isabella di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Pozzolini Isabella.

16) OPINAMENTI

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

Avv. * per * € 6.000,00

Avv. * per * € 3.517,50

Avv. * per * € 1.000,00.

il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi parte integrante del presente verbale.

- Il COA, rilevato che con l'entrata in vigore dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27 e del regolamento attuativo di cui al Decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 l'attività giudiziale penale è distinta nella varie fasi di studio, introduzione, istruttoria, decisoria e di esecuzione e che il compenso così stabilito per le varie fasi comprende ogni attività accessoria e connessa alla relativa fase del giudizio, in precedenza (abrogato regime tariffario) specificatamente indicata;
- considerato che, per tale ragione, la norma (art. 12 comma 2° d.m. n. 140/2012) prevede che nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione e che a tal fine si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, !a continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata.
- -tenuto conto che il rilascio del parere da parte di questo COA, relativamente alle difese d'ufficio, non presuppone tale tipo di indagine e che, per l'effetto, l'applicazione automatica del compenso medio di cui alla citata tariffa può non rispondere ai criteri di cui agli art.li 12 e 14 d.m. cit. dispone
- che il parere di congruità sarà rilasciato sulla base del <u>criterio del compenso medio ridotto nel limite massimo consentito per ciascuna fase del giudizio</u>, salvo specifica documentazione attestante una più specifica ed articolata attività difensiva.

Il Consiglio delibera, inoltre, di darne informazione agli iscritti con informativa e pubblicazione sul sito.

17) VARIE ED EVENTUALI

Non vi sono argomenti da trattare.

Alle ore 20,55, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE